

Tassazione anticipata del trust in stand by

di **Ennio Vial**

OneDay Master

Pianificazione strategica e finanziaria

Scopri di più

La **tassazione anticipata del trust** nella fase dispositiva dei beni, ossia nel momento in cui il disponente dispone dei beni al trust, **è riconosciuta come opzione sia per i trust di nuova costituzione che per i trust già istituiti** alla data di entrata in vigore della Riforma, ossia per i **trust istituiti fino al 2024**.

L'opzione, come abbiamo già avuto modo di evidenziare in altre occasioni, presenta al momento dei **profili di incertezza**, in quanto **resta da chiarire** in modo più puntuale cosa si intenda per **"beneficiari individuati"**.

Un utile supporto potrà giungere anche dal **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** di futura emanazione. Profili di incertezza, inoltre, sussistono anche in relazione all'opportunità/possibilità di **optare per la tassazione anticipata anche per i vecchi trust**. In questo caso, le situazioni che si potrebbero presentare sono molteplici. Si pensi, per fare un primo esempio, al caso del **disponente che ha assoggettato a tassazione l'apporto** e ha **versato l'imposta di donazione proporzionale** in quanto l'imponibile eccedeva le franchigie. In questo caso, l'opzione per la tassazione anticipata **potrebbe essere tutto sommato abbastanza facile da gestire**.

Si pensi, tuttavia, a **casi diversi**. Si ipotizzi, ad esempio, che il **contribuente abbia versato l'imposta proporzionale**, ma abbia, poi, **proposto istanza di rimborso** e abbia **coltivato un contenzioso a seguito del silenzio diniego dell'Ufficio**. L'esito del contenzioso **potrebbe essere variabile**. Potrebbe, infatti, accadere che il **contribuente abbia perso il contenzioso** e, quindi, ha effettivamente **assolto l'imposta**. In questo caso, la fattispecie potrebbe qualificarsi come la precedente.

Più incerto, invece, è il **caso in cui il contribuente abbia vinto il contenzioso**. Si potrebbe astrattamente ritenere (l'incertezza è d'obbligo) che visto che **questi ha lottato e ha vinto**, portando avanti le sue idee, la **tassazione definitiva dovrà avvenire solamente alla fine**.

Potrebbe, tuttavia, essere accaduto anche che il **contribuente ha instaurato il contenzioso**, ma

che **la lite è stata rottamata**. Come si può gestire questo caso?

Un'ulteriore casistica, invero un po' rara, è rappresentata dal caso in cui **il contribuente non ha versato l'imposta e l'Ufficio**, magari per disattenzione, **non l'ha accertata**.

L'ipotesi più frequente, tuttavia, sarà **sicuramente quella del contribuente** che ha liquidato l'imposta di donazione nella fase dispositiva dei beni, ma che non l'ha materialmente versata in quanto l'imponibile non superava le generose franchigie riconosciute dalla norma. Si potrebbe ritenere che, anche in questo caso, **il prelievo possa essere avvenuto nella fase iniziale**. Tuttavia, la questione appare più incerta, in quanto la norma riconosce al disponente la possibilità di "*corrispondere*" l'imposta in via anticipata e si deve, quindi, chiarire se la liquidazione anche **mediante l'erosione di franchigie** possa essere **ricompresa nel concetto di "corrispondere"**.

La **scelta della tassazione anticipata**, inoltre, **dipenderà da altri aspetti**. Infatti, la stessa risulta efficace qualora i beneficiari finali rientrino nella medesima categoria individuata in sede di atto ossia se i beneficiari finali coincidono con la categoria dei beneficiari attuali **in sede di disposizione dei beni in trust**.

Anche questa questione **può essere suscettibile di varie interpretazioni**.